



COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

Provincia di Benevento

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

n. 4 del 29-03-2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Marzo a partire dalle ore 17:00, nella sala delle adunanze, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 22-03-2018 e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta DOTT. MICHELANTONIO MAFFEO, Presidente del Consiglio, nella sua qualità di CONSIGLIERE Presidente.

All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Presenze	N	Cognome e Nome	Presenze
1	MAFFEO MICHELANTONIO	Presente	7	FACCHIANO ANTONIO	Presente
2	RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO	Presente	8	TOZZI VITO	Presente
3	CILENTI ANTONIO GIOVANNI	Presente	9	CAPUANO MICHELE ANTONIO	Presente
4	CASAMASSA DONATELLA	Presente	10	MERCURIO MARIO ROSARIO	Presente
5	MARTUCCI DOMENICO	Presente	11	DE MASI GIOVANNI LUCIO	Presente
6	MASELLA LUCIA	Assente			

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREA PETTINATO che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il DOTT. MICHELANTONIO MAFFEO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che con successiva delibera si provvederà alla determinazione delle aliquote e detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2018**, già adottate per l'anno **2017** con delibera di **C.C. n. 08 del 31/03/2017**, senza apportare alcune variazioni rispetto a quanto deliberato per l'anno **2016**;

CONSIDERATO altresì che l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, *(comma modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014)*, prevede che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. *Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

CONSIDERATO:

- che il comma 42, dell'art. 1, della legge n. 232, del 11 dicembre 2016 (*legge finanziaria per l'anno 2017*) recita testualmente:

"All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: omissis.....;

b) al comma 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: **«Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere**

con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

- che al comma 28, dell'art. 1, della legge n. 205, del 27 dicembre 2017 (*legge di bilancio per l'anno 2018*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017";

CONSIDERATO che il Comune di Foiano di Val Fortore ha confermato anche per l'anno 2016 e 2017 la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille;

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

PRESO ATTO che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

PRECISATO che i costi dei principali servizi indivisibili che il Comune di **Foiano di Val Fortore** intende finanziare attraverso l'applicazione della TASI per l'anno 2018 vengono così individuati:

· Illuminazione pubblica:	€.	56.000,00
· Ambiente e verde pubblico:	€.	54.200,00
· Manutenzione strade:	€.	38.000,00
· Servizi socio-assistenziali:	€.	32.000,00
TOTALE	€.	180.200,00

DATO ATTO che il costo complessivo per l'anno 2018 dei servizi indivisibili elencati al punto precedente è superiore all'importo stimato della TASI 2018 pari ad €.

CONSIDERATO che, per l'anno 2018, non sono previsti trasferimenti erariali compensativi del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'Imposta Municipale Propria sull'abitazione principale e che, pertanto, è necessario dare copertura ai costi dei servizi indivisibili sopra individuati fissando le seguenti aliquote e le seguenti detrazioni TASI:

Tipologia imponibile	Aliquota	Detrazioni
Abitazioni principali e relative pertinenze	1 per mille	€ 200,00
Altri immobili (esclusi quelli appartenenti al gruppo catastale "D" - categoria D/1-opifici, e i Fabbricati Rurali ad uso strumentale)	1 per mille	Zero
Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" - categoria D/1-opifici	0,8 per mille	Zero
Fabbricati Rurali ad uso Strumentale all'Attività Agricola	Zero	Zero

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera consiliare n. 37 del 09/09/2014;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che il D.M. del 09 febbraio 2018 ha differito al 31 marzo 2018 il termine per

[l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020;](#)

VISTA la Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze del 29/07/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione a maggioranza favorevole, con i voti contrari dei Consiglieri Capuano, Mercurio e De Masi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare per l'annualità **2018** le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota	Detrazioni
Abitazioni principali e relative pertinenze	1 per mille	€ 200,00
Altri immobili (esclusi quelli appartenenti al gruppo catastale "D" - categoria D/1-opifici, e i Fabbricati Rurali ad uso strumentale)	1 per mille	Zero
Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" - categoria D/1-opifici	0,8 per mille	Zero
Fabbricati Rurali ad uso Strumentale all'Attività Agricola	Zero	Zero

3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio **2018**.
4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37 del 09/09/2014.
5. Di delegare il Responsabile dell'Area contabile - Tributi, ad espletare gli adempimenti previsti dal decreto legge 16/2014, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE*

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE*

4/5

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*